

DETERMINAZIONE del DIRETTORE

N. 56 bis del 7 luglio 2023

OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 36 DEL 2023 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE DEL GIARDINO DELLA RSA ALLA COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE "LA MULATTIERA"

IL DIRETTORE

Premesso

che si rende necessario affidare con urgenza a ditta specializzata nel settore la manutenzione ordinaria degli spazi verdi a corredo della RSA e sede amministrativa dell'Azienda;

Visto l'art. 17, comma 1, del D.lgs 36 del 2023, il quale prevede che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*;

Visto l'art. 50, comma 1 lett. a) del D.lgs 36 del 2023 a mente del quale *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

Visto l'art. 17, comma 2, del D.lgs 36 del 2023, il quale prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alle capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo secondo quanto previsto dall'art.48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare, per il loro modesto valore, molto al di sotto della soglia comunitaria ;

Preso atto :

- dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36 del 2023, nel quale, all'art.3, comma 1, lett. d), viene definito l' "affidamento diretto" come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art.50, comma 1, lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali e speciali previsti dal medesimo codice"*;

- dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- dell'Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023, ove, all'art.1, comma 2, in merito all'imposta di bollo, si prevede che *“Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro”*;

- dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che in caso di affidamento diretto il contratto è stipulato *“ mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.... ”*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, il presente affidamento, considerato anche il non rilevante valore, non è suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilazione dei tempi di completamento della prestazione e duplicazione di attività amministrativa con conseguente violazione del principio del risultato di cui all' art.1 del D. Lgs. 36/2023;

Tenuto conto infine che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al nuovo Codice dei Contratti;

Interpellata la Cooperativa Agricolo Forestale “La Mulattiera” di Giustagnana di Seravezza, conosciuta per serietà e qualità delle lavorazioni eseguite e che ha sempre tenuto, nei confronti dell'Azienda, un comportamento corretto, rispettoso dei prezzi e condizioni pattuite, la quale si è dichiarata disponibile a svolgere il servizio in oggetto per un compenso orario di €. 24,00 oltre iva di legge;

Ritenuta la suddetta proposta congrua e vantaggiosa per l'Azienda;

Ritenuto pertanto opportuno e nell'interesse dell'Azienda, in relazione a quanto sopra esposto ed in considerazione del valore del contratto, procedere all' affidamento del servizio in oggetto all'operatore economico Cooperativa Agricolo Forestale “La Mulattiera” di Giustagnana di Seravezza e procedere alla stipula con quest'ultima di apposito contratto di manutenzione, conforme allo schema di cui all'allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art.55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall' art. 18, commi 3 e 4 dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

Dato atto che l'Ente acquisirà dall'operatore economico un'apposita autodichiarazione , ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale dovrà risultare il possesso dei requisiti di carattere generale coerentemente con quanto previsto dall'art. 52, comma 1 del D.lgs 36 del 2023, a mente del quale *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;

Dato atto che sarà acquisito il certificato di regolarità contributiva della suddetta Azienda;

Preso atto che il Budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

DETERMINA

di affidare, per le ragioni esplicitate in premessa e sino al 31.12.2023, alla Cooperativa Agricolo Forestale “La Mulattiera” di Giustagnana di Seravezza Via Lorenzo Viani n.55 C.F. e P.IVA 02359550460 , la manutenzione ordinaria del giardino a servizio della RSA e sede amministrativa dell’Azienda, alle condizioni di cui allo schema di contratto di manutenzione che si allega sub “A” al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all’ art. 17, comma 1, D.Lgs. 3672023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

di dare atto che la spesa conseguente al suddetto affidamento ammontante a presunti €. 6.000,00 trova copertura nel budget finanziario di spesa assegnato al Direttore per l’esercizio 2023 con delibera n.36 del 21.12.2022;

di affidare il suddetto servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti da parte della Cooperativa Agricolo Forestale “La Mulattiera” , di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

di stabilire che il pagamento avverrà sul conto corrente dedicato che verrà indicato dall’affidatario e che lo stesso è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l. 136 del 2010;

di obbligare l’affidatario del servizio di cui sopra al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione a tutte le fasi del presente affidamento, ivi compresa la sua esecuzione, e di dichiarare a tal fine che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 del D.lgs. 36 del 2023;

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza , di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;

di provvedere ai pagamenti a seguito di acquisizione di regolari fatture ;

di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge .

IL DIRETTORE
F.to Dr.ssa E.Stefanini

Copia conforme all'originale

IL DIRETTORE
Dr.ssa E.Stefanini

Allegato "A"

**CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DEL GIARDINO DELLA RSA E SEDE AMMINISTRATIVA**

(CIG)

L'anno 2023 il giorno del mese di in Seravezza, presso la sede del Pio Istituto Campana sita in Seravezza Via F.Donati n.100/116

tra:

Stefanini Eugenia nata a Savona (SV) il 08.02.1959, in qualità di Direttore della **Residenza Socio – Sanitaria "Pio Istituto Campana" – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**, con sede in Seravezza (LU), Via F.Donati n.100/116, C.F. 82001750460 P.I. 01346420464, in seguito anche "Azienda"

da una parte

e

Giannini Walter nato a Seravezza (LU) il 08.06.1969, in qualità di legale rappresentante della **Cooperativa Agricolo Forestale "La Mulattiera"**, con sede in Giustagnana di Seravezza (LU), Via Lorenzo Viani n.55 C.F. e P.IVA 02359550460 , in seguito anche "Cooperativa"

dall'altra

premessso

- che la Residenza Sanitaria Assistenziale di proprietà dell'Azienda e relativa sede amministrativa sono corredati di ampi giardini che necessitano di periodica manutenzione ordinaria, onde mantenere il decoro dell'intera sede istituzionale;
- che si rende pertanto necessario affidare a ditta specializzata l'incarico di provvedere alla suddetta manutenzione;
- che la Cooperativa Agricolo Forestale "La Mulattiera" di Giustagnana di Seravezza si è dichiarata disponibile a svolgere il suddetto servizio di manutenzione;

si conviene quanto segue

Art.1 – Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del giardino a corredo della RSA e sede amministrativa dell'Azienda, evidenziato con colorazione nella planimetria di cui all'**allegato "a"** al presente contratto.
2. In particolare la manutenzione ordinaria comprende:
 - potatura e disinfezione siepi, aiuole, più volte l'anno, secondo necessità;
 - vangatura ed estirpazione delle erbe infestanti due volte l'anno (primavera ed inverno), con relative concimazioni;
 - pulizia viali , taglio del prato, annaffiatura e concimazione delle fioriture , periodicamente per tutto l'anno;
 - arieggiatura del prato e concimazione in primavera ; concimazione nel periodo autunnale;
 - rinvaso delle piante in vaso in primavera;
 - riparo, nel periodo invernale, delle piante più delicate con apposito telo T.N.T. o, all'occorrenza , collocamento delle stesse in serra.
3. Sono invece considerati interventi di manutenzione straordinaria, da quantificare all'occorrenza, le seguenti prestazioni:
 - rifacimento e modifiche di porzioni di giardino o aiuole;
 - fioriture estive e invernali;
 - disinfezioni particolari es. antizanzara;
 - lavori non inerenti il giardinaggio , concordati e richiesti dalla Direzione dell'Azienda;
 - tutto ciò che non è compreso nella manutenzione ordinaria .

Art. 2 – Corrispettivo del servizio

- Quale corrispettivo del servizio di cui sopra l'Azienda corrisponderà alla Cooperativa un compenso orario di €. 24,00 oltre IVA di legge e rimborso spese del materiale utilizzato.

Art. 3 – Durata del contratto

1. Il presente contratto ha decorrenza dalla data di stipula e **scadenza il 31.12.2023.**
2. L'attività di manutenzione effettuata nelle more della stipula, è prestata in sanatoria, a tutti i patti e le condizioni stabilite nel presente contratto.
3. Il presente contratto cessa di diritto il 31.12.2023 senza obbligo di preavviso e non è tacitamente rinnovabile.

Art. 4 – Condizioni dell'incarico

1. Sono a carico della cooperativa tutti gli oneri e i rischi relativi all'esecuzione delle opere oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari all'inizio delle lavorazioni.
2. La cooperativa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza sia dei dipendenti, sia dei terzi, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, pena la risoluzione di diritto dello stesso.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della cooperativa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la cooperativa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Azienda assumendosene ogni relativa alea.
4. La cooperativa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. La cooperativa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda e/o da terzi autorizzati.

6. La cooperativa si obbliga altresì a consentire all'Azienda di procedere, in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. La cooperativa si obbliga infine a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda e a dare immediata comunicazione all'Azienda di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto.
8. In caso di risoluzione alla cooperativa spetteranno solo i compensi relativi agli interventi eseguiti e non ancora liquidati, decurtati gli eventuali oneri sostenuti dall'Azienda per l'esecuzione di ufficio di operazioni di competenza della cooperativa, non eseguite correttamente in tutto o in parte.

Art. 5 – Adempimenti specifici per l'espletamento dell'incarico

1. Coloro che eseguiranno le prestazioni dovranno essere dotati di mezzi e attrezzature a norma, in perfetta efficienza ed idonei agli interventi richiesti.

Art. 6 – Facoltà di controllo dell'Azienda

1. All'Azienda sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e di controllo, relativamente:
 - all'adempimento puntuale dell'incarico, così come programmato;
 - al rispetto di quanto disposto dal presente contratto e dalla normativa nazionale e regionale in materia;
 - al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti del personale utilizzato.
2. E' inoltre facoltà dell'Azienda chiedere documenti ed effettuare le opportune ispezioni per la verifica del rispetto degli impegni sopra indicati e della regolarità nello svolgimento delle opere.
3. L'Azienda segnalerà l'eventuale inosservanza di tali norme, per iscritto e a mezzo raccomandata A/R, alla cooperativa e, ove dovuto, alle altre Autorità competenti.
4. La cooperativa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Art. 7 – Responsabilità della Cooperativa circa l’esecuzione del contratto

1. La cooperativa è l’unica responsabile dell’esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d’arte e della perfetta rispondenza del servizio alle condizioni contrattuali tutte.
2. In caso di inosservanza alle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.
3. La cooperativa si impegna a:
 - a) rispettare ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente contratto e alle vigenti norme in materia;
 - b) avvalersi, per l’espletamento del servizio, di personale di assoluta fiducia ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle opere e garantire che il personale sia dotato di idoneo abbigliamento incluso la dotazione dei dispositivi di protezione individuale adeguati;
 - c) assumersi tutti gli oneri derivanti dall’assunzione, formazione ed amministrazione del personale necessario al servizio nonché al pagamento dei relativi contributi ed indennità a loro spettanti;
 - d) osservare tutte le norme a tutela della salute e dell’integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine si impegna a fornire ai propri incaricati tutti gli strumenti, gli accorgimenti e le informazioni atti a garantire detta sicurezza ed incolumità durante lo svolgimento delle opere;
 - e) risarcire l’Azienda da eventuali danni arrecati al patrimonio aziendale ;
 - f) comunicare al Direttore dell’esecuzione qualsiasi problema, contrattempo, inconveniente che dovesse manifestarsi nel corso delle opere;
 - g) utilizzare mezzi ed attrezzature a norma secondo le vigenti leggi, idonei ed adeguati alle aree su cui si opera ; essi dovranno essere in perfetta efficienza con apparati falcianti perfettamente in asse ed adeguatamente affilati.

Art. 8 – Osservanza di leggi, regolamenti, oneri e obblighi diversi.

1. Il personale che a qualsiasi titolo presterà la propria attività nell’ambito dell’organizzazione della cooperativa non avrà, sotto alcun profilo, rapporto di dipendenza con l’Azienda.

2. Saranno a carico della cooperativa gli oneri ed obblighi seguenti dei quali la stessa dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta:
- osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro;
 - assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare la ditta da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi;
 - l'adozione dei procedimenti e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, di tutte le persone addette alle opere e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; pertanto ricadrà sulla ditta ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni, restandone sollevata l'Azienda;
 - le eventuali segnalazioni per garantire la sicurezza delle persone o cose.

Art. 9 – Pagamenti

1. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura mensile da parte della cooperativa.
2. La fattura dovrà essere intestata alla Residenza Socio Sanitaria "Pio Istituto Campana" A.P.S.P. di Seravezza – Via F.Donati n.100/116 55047 Seravezza (Lu) C.F. 82001750460 P.I. 01346420464.
3. Nella fattura dovrà essere apposta la dicitura "IVA versata direttamente dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n.633/72".
4. Ai sensi della legge 133 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, la cooperativa dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" al pagamento di quanto previsto dal presente contratto è il seguente: intestato a Cooperativa Agricolo Forestale "La Mulattiera".
5. La cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione

alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. La cooperativa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.
7. Prima di procedere ai pagamenti l'Azienda dovrà acquisire la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla regolarità contributiva della ditta, prevista dalla vigente normativa per contratti di forniture e servizi fino ad €. 20.000.

Art. 10 – Inadempienze e cause di risoluzione del contratto

1. La cooperativa , per qualsiasi problema organizzativo e gestionale dovrà rivolgersi al Direttore dell'esecuzione individuato nel Direttore dell'Azienda d.ssa Eugenia Stefanini.
2. Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
3. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente contratto a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con il medesimo.
4. Il contratto si risolverà comunque di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:
 - gravi o ripetuti inadempimenti, prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte;
 - ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 19 della legge regionale toscana n. 38 del 2007;
 - ingiustificata interruzione delle lavorazioni; non sarà considerata giustificata interruzione del servizio la sospensione dello stesso in conseguenza di ritardi o mancato pagamento del corrispettivo da parte della stazione appaltante; ogni eventuale pretesa dovrà quindi essere fatta valere in altra sede;
 - mancata o ritardata corresponsione della retribuzione e dei contributi previdenziali e assistenziali ai lavoratori anche per una sola mensilità;
 - violazione degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento;

- violazione dell'obbligo della ditta di informare immediatamente l'Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. Toscana n. 38 del 2007;
- sottoposizione alle procedure di legge per insolvenza;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Art. 11 – Recesso

1. Per ragioni di interesse pubblico o altro comprovato motivo l'Azienda potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto di trenta giorni.
2. In tal caso alla cooperativa spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la stessa possa avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile, risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui, per quanto occorrere possa, fin d'ora rinuncia.

Art. 12 – Cessione del contratto e subappalto

1. E' vietata la cessione del contratto ed il subappalto.

Art. 13 – Rischi interferenziali

1. La valutazione dei rischi interferenziali con relativa indicazione delle misure per eliminare questi ultimi è oggetto del documento di cui all'**allegato "b"** al presente contratto; nello stesso è stata altresì effettuata la stima dei costi annuali della sicurezza, risultante quantificata in €. 150,00 oltre IVA di legge; tale somma verrà pertanto corrisposta alla ditta contestualmente alla emissione della prima fattura successiva alla stipula del presente contratto.

Art. 14 – Polizza assicurativa

1. La cooperativa provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile per qualsiasi

danno che possa essere arrecato all'Azienda, ai suoi dipendenti e collaboratori nonché a terzi.

2. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 c.c. in nessun caso eventuali riserve o eccezioni saranno opponibili all'Azienda .
3. Resta ferma l'intera responsabilità della cooperativa anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 15 – Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Lucca.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti del presente contratto ai sensi della L. 31.12.1996 n.675 – informativa sulla privacy – ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 – protezione dei dati personali – con l'adeguamento dell'informativa alle disposizioni antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n.231/2007.

Art. 17 – Registrazione

1. Il presente contratto viene registrato solo in caso d'uso; in tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

L'AZIENDA
Residenza Socio Sanitaria
"Pio Istituto Campana" A.P.S.P.

La Cooperativa
" La Mulattiera "

Il Direttore
Eugenia Stefanini

Il rappresentante legale
Walter Giannini

La Cooperativa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Corrispettivo del servizio

Art. 3 – Durata del contratto

Art. 4 – Condizioni dell'incarico

Art. 5 – Adempimenti specifici per l'espletamento dell'incarico

Art. 7 – Responsabilità della ditta circa l'esecuzione del contratto

Art. 8 – Osservanza di leggi, regolamenti, oneri e obblighi diversi

Art. 9– Pagamenti

Art.10 – Inadempienze e cause di risoluzione del contratto

Art.11 – Recesso

Art.12 – Cessione del contratto e subappalto

Art.13 – Rischi interferenziali

Art.14 – Polizza assicurativa

Art.15 – Foro competente

Art.16 – Trattamento dei dati personali

La Cooperativa

.....

ALLEGATI

a. planimetria

b. DUVRI